



COMUNE DI BUGGIANO
(Provincia di Pistoia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8

del 15/04/2025

OGGETTO: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARIC - TARIFFA
CORRISPETTIVA -**

In continuazione di seduta, alla continua presenza dei consiglieri:

		Presente	Assente
BETTARINI DANIELE	Sindaco	P	
PALMA DENNYS	Consigliere Anziano	P	
BAGNATORI GIOVANNA	Consigliere	P	
NARDINI NOVELLA	Consigliere	P	
MARTONE YURI	Consigliere	P	
BARONTINI CRISTINA	Consigliere	P	
MAZZONCINI CLAUDIO	Vice Presidente del Consiglio	P	
VERNACCHIO ANTONELLA	Consigliere	P	
PELLEGRINI VALERIO	Presidente del Consiglio	P	
PINELLI FABIO	Consigliere		A
GHERARDI KATIA	Consigliere		A
DE GREGORIO SERGIO	Consigliere		A
GRIFO' GIACOMO	Consigliere		A

Punto 2 all'ordine del giorno;

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, il Sindaco, ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

TERMINATA la discussione, nessuno intervenendo nel dibattito il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli unanimi;

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituire parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

Essendo terminata la trattazione dei punti all'ordine del giorno il Presidente dichiara chiusa la seduta e sono le ore 18,03;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso in via alternativa:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

PROPOSTA

“

IL SINDACO

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 23/12/2024, esecutiva, ad oggetto la presa d'atto del **Documento Unico di Programmazione (DUP)** – periodo strategico 2025 triennio 2025/2027 - ex art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 23/12/2024, esecutiva, ad oggetto l'approvazione del **Bilancio di previsione esercizi 2025-2027** e successive modifiche;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 25/03/2025, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del **PIAO esercizi 2025-2026-2027**;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2025, esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del **Piano Esecutivo di Gestione esercizi 2025-2027**.

Rilevata la coerenza della presente proposta con i provvedimenti sopra richiamati.

Premesso che:

- l'art.1, c. 668 della L. n. 147/2013 prevede che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;
- l'art. 1, c. 683, L. n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la L. n. 15/2022 (conversione D.L. n. 228/2021 «Milleproroghe») prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, c. 683, della L. n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede che i Comuni disciplinino la gestione di rifiuti urbani con appositi regolamenti, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità;
- l'art. 43 della L.R. n. 69/2011 che prevede l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ad un gestore unico per ogni ambito territoriale ottimale;

Visti:

- il D.Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA 15/2022/R/RIF, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni n. 363/2021/R/RIF e n. 389/2023/R/RIF”;

Dato atto che:

- l’Assemblea dei Sindaci con la deliberazione n. 18/2022 ha stabilito:
 1. “di assumere come obiettivo generale il passaggio al regime di tariffa corrispettiva entro il 2026 di tutti gli ambiti tariffari interessati;
 2. di prendere atto che i Comuni di: Buggiano, Campi Bisenzio, Carmignano, Poggio a Caiano, Quarrata, Rignano sull'Arno e Serravalle Pistoiese, hanno manifestato la volontà di adottare la tariffa corrispettiva dal 01.01.2025, aderendo all’ambito tariffario sovracomunale n. 1 (ATS 1);
 3. di approvare lo schema di Regolamento tariffario (Allegato A) che i Comuni che hanno manifestato interesse al passaggio a tariffa corrispettiva adotteranno e sottoporranno come proprio Regolamento tariffario all’approvazione dei rispettivi Consigli comunali;

Considerato che:

- l’applicazione della Tariffa corrispettiva consente di dare piena attuazione al principio comunitario “chi inquina paga”, commisurando il prelievo ai rifiuti prodotti dalle singole utenze;
- le esperienze di altre realtà che hanno già adottato sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti, dimostrano che tale intervento incrementa la percentuale di raccolta differenziata e contribuisce alla riduzione della produzione dei rifiuti;
- il sistema di raccolta attualmente esistente sul territorio consente la rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti nel rispetto delle previsioni del DM 20.04.2017 del Ministro dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

- per attivare le funzioni di rilevazione puntuale dei conferimenti di rifiuti è necessario

approvare ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 un regolamento del servizio coerente con il Regolamento della tariffa corrispettiva;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie, e pertanto è necessario che l'attuale regime tributario TARI cessi in data 31.12.2024;

- l'art. 1, c. 668 della L. n. 147/2013 dispone che la Tariffa corrispettiva deve essere applicata e riscossa dal Gestore, non costituendo quindi un'entrata del Comune;

Considerato, inoltre, che:

- in ragione dell'omogeneità territoriale e di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Buggiano ritiene opportuno aderire all'ambito tariffario pluricomunale denominato ATS1 caratterizzato dall'adozione dello stesso Regolamento tariffario;

Rilevata la coerenza della presente proposta con i provvedimenti sopra richiamati.

ciò premesso

PROPONE

1) di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione della cessazione della TARI tributo alla data del 31.12.2024 e dell'applicazione della Tariffa corrispettiva in luogo della TARI a partire dal 01.01.2025;

3) di approvare, ai fini di quanto al precedente punto, il "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani", allegato 1 della presente delibera;

4) di approvare il Regolamento TARIC allegato A;

5) di dare atto che il presente Regolamento ha efficacia dal 01/01/2025, con il passaggio dell'Ente a Tariffa Corrispettiva TARIC;"

Letto, confermato e sottoscritto,

**Il Presidente del Consiglio
Comunale**
Valerio Pellegrini

Il Segretario
Dott. Luigi Guerrera

